

TI_GERICHTE 16.1995.182 vom 20. August 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-08-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.182

FR: TI_GERICHTE 16.1995.182 du 20 août 1996

IT: TI_GERICHTE 16.1995.182 del 20 agosto 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.08.1996
16.1995.182

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00182 Lugano 20 agosto 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 13 novembre 1995 presentato da _____ contro la sentenza 31 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 settembre 1995 da _____ rappr. _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 29 settembre 1995 lo _____ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da _____ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 100.- oltre accessori, importo corrispondente alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 13 ottobre 1989 del Dipartimento militare-Ufficio della protezione civile, regolarmente passato in giudicato; che all'udienza indetta per il contraddittorio il convenuto ha sollevato l'eccezione di prescrizione della multa, dolendosi pure del comportamento dell'istante nell'ambito della procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l'inconsistenza delle eccezioni sollevate dal convenuto, in particolare quella relativa alla prescrizione della multa, ha accolto l'istanza; che con atto ricorsuale 13 novembre 1995 _____ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: il ricorrente lamenta l'assenza dell'istante dal contraddittorio, considerandolo atto di desistenza; nel merito rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto prescritto il credito in esame; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la mancata partecipazione dell'istante al contraddittorio non equivale a desistenza ritenuto che in simili casi, ammessi e previsti dalla legge, il giudice decide in base agli atti e alle allegazioni e contestazioni proposte dalla sola parte comparsa (art. 387 cpv. 4 CPC); che gli ulteriori rimproveri mossi dal ricorrente all'istante e attinenti alla procedura ricorsuale svoltasi dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sono ininfluenti ai fini del presente giudizio e non meritano pertanto di essere esaminati; che nell'ambito di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, di fronte a un valido titolo esecutivo, quale il decreto di multa 13 ottobre 1989 sul quale l'istante fonda la propria pretesa, il convenuto può opporre alcune eccezioni

tra le quali quella di prescrizione del credito (art. 81 cpv. 1 LEF); che il reato per il quale _____ è stato perseguito con decreto di multa 13 ottobre 1989 costituisce una contravvenzione a una disposizione di diritto federale, in particolare all'art. 84 della Legge sulla protezione civile in vigore al momento dei fatti; che per quanto concerne il termine di prescrizione di simili contravvenzioni, in difetto di una specifica normativa nella legge (Legge federale sulla protezione civile), tornano applicabili le disposizioni del diritto penale svizzero a titolo suppletorio (art. 333 CP); che secondo l'art. 109 CP l'azione penale si prescrive in un anno, la pena in due anni; che in concreto al momento della notifica del PE del quale si chiede il rigetto dell'opposizione, la prescrizione della pena, la sola che qui interessa, era già intervenuta; che, a prescindere dell'eventuale concessione di effetto sospensivo all'impugnazione in sede federale, quella sentenza data comunque del 23 settembre 1991, mentre il precetto esecutivo di cui si chiede il rigetto dell'opposizione è stato notificato all'escusso solo il 6 luglio 1995, ovvero quasi quattro anni più tardi; che il tempo trascorso sarebbe ovviamente ancora maggiore se si tenesse conto - data la natura straordinaria del rimedio federale - della data dell'ultima decisione cantonale (sentenza 16 gennaio 1991 TrAmm); che quindi la decisione impugnata che a torto ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, deve essere annullata essendo il frutto di un'errata applicazione del diritto materiale, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: I. Il ricorso 13 novembre 1995 _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 31 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Vezia è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese per fr. 40.-, da anticipare come di rito, rimangono a carico dell'istante che rifonderà al convenuto fr. 50.- a titolo di indennità. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico dello _____ che rifonderà a _____ fr. 50.- quale indennità di questa sede. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.